



## COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 29/06/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30, presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE	P	
2	PAGANI FEDERICA	P	
3	POZZI ALESSANDRO	P	
4	BOCCHI PAOLO	P	
5	BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE	P	
6	VOLONTE' FRANCESCA ANGELA	P	
7	PAGANI ELENA SANTINA	P	
8	ABBATE CARMELO	P	
9	BERTOLI FRANCESCO STEFANO	P	
10	PIANTONI PIER LUIGI	P	
11	BERTOLI LUCA	P	
12	MARCHETTI JACOPO		AG
13	PICENNI AUGUSTO	P	

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risulta presente l'Assessore esterno Stabile Debora.

Assume la presidenza il Signor ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale PAOLO BERTAZZOLI.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Le trascrizioni degli interventi, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, sono unite al solo originale.

## N. 6 DEL 29/06/2020

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

---

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio, Finanze, Gestione Economica del Patrimonio, Tributi, Controllo e Gestione interno, Dott.ssa Elena Santina Pagani.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2019 n. 304, le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) accorrandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale);

VISTO l'art. 1 della Legge 160/2019 in particolare:

- il comma 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze;
- il comma 744 che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76 % (7,6 per mille);
- il comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- il comma 749 che confermano la detrazione di € 200,00 per annualità sugli immobili di cui al comma precedente;
- il comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che prevede – fino all'anno 2021 – l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1% (1,00 per mille) o diminuirla sino all'azzeramento. E' prevista l'esenzione di tale tipologia di fabbricati con decorrenza dal 1° gennaio 2022 – salvo diverse disposizioni di legge;
- il comma 752 che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuirla sino all'azzeramento;
- il comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuirla sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) riservata allo Stato;
- il comma 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- il comma 755 che ha sistemato la norma mal scritta sulla ex maggiorazione Tasi prevedendo tale maggiorazione solo per "altri fabbricati ed aree fabbricabili" dimenticando "fabbricati merce e fabbricati di categoria D" disponendo che "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi

da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

- i commi 761 e 762 che confermano la proporzionalita' dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in due rate;
- il comma 767 il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- i commi 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- il comma 779 che stabilisce *“per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, all'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 e, all'art. 172 comma 1 lettera c) del TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020”*;
- il comma 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, regolate dai commi 722 e successivi della Legge 147/2013;

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.06.2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

PRESO ATTO della Circolare n. 1/DR del 18.02.2020 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (I.M.U.). art. 1 commi 756, 757 e 767 della Legge di Bilancio 160/2019. Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – fornisce chiarimenti in particolare alla lettera g) Fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751) dove si evince che gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI. A seguito dell'abolizione di quest'ultimo tributo, nel caso di versamento in acconto, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento (1 per mille) prevista dai commi 750 e 751. Pertanto relativamente all'acconto 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all'IMU nel 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l'aliquota base dello 0,1 per cento (1 per mille) prevista dai commi 750 e 751;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, come richiamato nella Circolare n. 1/DR del 18.02.2020 di cui sopra;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU Anno 2020" con la quale codesto Ente procedeva all'approvazione delle aliquote prima dell'emanazione della Legge di Bilancio n. 160/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019 n. 304 secondo la quale la nuova disciplina dell'IMU si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. 18,08,2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Piantoni e Bertoli Luca della lista "Prima Pontoglio", Picenni della lista "Pontoglio Tua"), astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, in adeguamento alla recente normativa per la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) - le seguenti aliquote per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA 2020
Abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	5 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Altri fabbricati (tranne tipo D)	10,6 per mille
Fabbricati di tipo D – Quota Comune	3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	1 per mille
Fabbricati di tipo D – Quota Stato	7,6 per mille

3. di confermare, per l'annualità 2020, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00 per ciascun anno, come previsto dal comma 749 della Legge n. 160/2019 per abitazione principale (Categoria A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze;
4. di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di affissione di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Indi, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Piantoni e Bertoli Luca della lista "Prima Pontoglio", Picenni della lista "Pontoglio Tua"), astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO  
Alessandro Giuseppe Seghezzi

SEGRETARIO COMUNALE  
Paolo Bertazzoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)



**COMUNE DI PONTOGLIO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)**

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Pontoglio, 18/06/2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA



**COMUNE DI PONGOGLIO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)**

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, lì 18/06/2020

Il Responsabile dell'Area Economico -  
Finanziaria  
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA



**COMUNE DI PONTOGLIO**

PROVINCIA DI BRESCIA

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Consiglio N° 6 del 29/06/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020), pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32 – comma 1 – della Legge 18.06.2009, n. 69.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pontoglio, 07/07/2020

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
BERTAZZOLI PAOLO / INFOCERT SPA**